



Istituto Comprensivo Statale
di Settimo Milanese

via Buozzi, 1 - 20019 Settimo Milanese
tel. 02.33512063 - fax 02.3287224
www.icsettimomilanese.gov.it
e-mail: segreteria@icsettimomilanese.gov.it
PEC: MIIC83200V@pec.istruzione.it
cod. mecc. MIIC83200V - c.f./p.i. 80125330151

scuola dell'infanzia di Settimo Milanese
scuola dell'infanzia di Seguro
scuola primaria di Settimo Milanese
scuola primaria di Seguro
scuola primaria di Vighignolo
scuola secondaria di primo grado di Settimo Milanese

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA Anno scolastico 2015/2016

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 13 aprile 2016, presso l'ufficio del dirigente, viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula della Contrattazione integrativa a livello di Istituzione Scolastica.
La presente ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti per il previsto parere.

per la parte pubblica:

Dansi Luigi Giuseppe

per la parte sindacale:

Barbaglia Eida

RSU (GILDA)

Di Palma Silvana

RSU (UIL)

Grandi Lorella

RSU (CISL)

Lo Presti Giovanni

RSU (CGIL)

Pacitto Rosolino

RSU (CISL)

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE SETTIMO MILANESE
prot. n. 1277/A26
del 14/04/2016

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
Anno scolastico 2015/2016
IPOTESI DI ACCORDO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione e durata del contratto

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale in servizio presso l'istituzione scolastica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.
2. Il presente contratto ha validità per l'anno scolastico 2015/2016 e si ritiene tacitamente rinnovato qualora non venga formalmente disdetta, almeno tre mesi prima della scadenza annuale, da una delle parti firmatarie. In caso di disdetta le disposizioni rimangono in vigore fino a quando non venga sottoscritto il nuovo accordo.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti firmatarie si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, la parte interessata invia all'altra richiesta scritta contenente gli elementi, di carattere generale, su cui verte la controversa interpretazione. Le parti firmatarie si incontrano entro trenta giorni dalla richiesta e la procedura deve concludersi nei successivi trenta giorni.

Art. 3 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alle specifiche norme del contratto collettivo nazionale, nonché del contratto integrativo nazionale.

CAPO II - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4. - Permessi sindacali

1. Per tutte le mansioni sindacali, sia di scuola che esterne, le RSU possono usufruire dei permessi sindacali nei limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente .

Art. 5 - bacheca sindacale


1. Alla RSU è riservata una bacheca collocata nella sede dell'istituzione scolastica, nonché appositi spazi negli edifici di Settimo (plesso grigio), Seguro e Vighignolo.
2. La RSU ha il diritto di affiggere in bacheca sindacale materiale d'interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. La RSU è l'unica responsabile di quanto affisso o staccato dalle bacheche
3. Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole per l'affissione direttamente dalle strutture sindacali territoriali o esposte e siglate dalla RSU

Art. 6 - Agibilità sindacale

1. Alla RSU è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purchè non sia pregiudicata la normale attività (senza interferenze quindi con l'attività didattica dei docenti o lo svolgimento delle mansioni lavorative del personale ATA, in orario di servizio).
2. La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante la diffusione di scritti e stampati messi a disposizione dei lavoratori interessati presso la bacheca sindacale.
3. Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale, è consentito l'uso gratuito del telefono nonché della rete informatica e telematica e della posta elettronica.
4. Alle RSU è consentito l'uso dell'aula riunioni nella scuola di Settimo Milanese, quando essa sia libera da altri usi, per l'eventuale svolgimento di riunioni e di incontri con i lavoratori nell'ambito dell'attività sindacale. Le RSU comunicano preventivamente al dirigente scolastico tali riunioni e incontri.

Art. 7 Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. Le RSU ed i Sindacati territoriali, fatte salve le norme di cui alla L. 675, su delega degli interessati da acquisire agli atti della scuola, hanno il diritto di accesso agli atti in ogni fase dei procedimenti che riguardano il personale coinvolto.



2. Le RSU ed i Sindacati territoriali hanno il diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di relazione sindacale a livello di istituzione scolastica.
3. Il rilascio di copia degli atti eventualmente richiesti avviene senza oneri ed entro due giorni dalla richiesta, salvo manifesta impossibilità.

Art.8 - Incontri di informazione e contrattazione

1. Gli incontri, di norma, si terranno presso l'ufficio del dirigente e sono convocati d'intesa fra Dirigente Scolastico e RSU, sulla base degli orari di lavoro dei membri della RSU. Gli incontri richiesti dalla RSU sono convocati dal dirigente scolastico entro sette giorni dalla richiesta.
2. Almeno 24 ore prima degli incontri, il Dirigente Scolastico fornisce la documentazione relativa alle materie in discussione o all'informazione preventiva e successiva.
3. Agli incontri può partecipare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
4. Al termine degli incontri è redatto un verbale che viene sottoscritto dalle parti. Gli incontri sull'esame congiunto possono concludersi con una intesa, vincolante tra le parti, oppure con un disaccordo, nel qual caso viene redatto apposito verbale in cui risultano le diverse posizioni delle parti e sottoscritto da tutti i partecipanti.

CAPO III - PROCEDURE IN CASO DI ASSEMBLEE IN ORARIO DI SERVIZIO E DI SCIOPERI

Art. 9 - Rinvio alla specificità della scuola dell'infanzia ed elementare


1. La scuola dell'infanzia e la scuola primaria, per effetto della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, sono classificate come servizi pubblici essenziali ed è ritenuta prestazione indispensabile la continuità del loro servizio. Analogamente sono da considerarsi lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami conclusivi del ciclo di istruzione.
2. In occasione di assemblee sindacali in orario di servizio e/o di scioperi, pertanto, occorre contemperare l'esercizio dei diritti dei lavoratori con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri diritti costituzionalmente tutelati, tenendo conto sia del fatto che le azioni sindacali summenzionate non sono rivolte contro gli alunni e le loro famiglie, sia della minore età degli alunni e dell'obbligo di vigilanza sugli stessi.

Art. 10 - Procedure in caso di assemblee

1. In occasione di assemblee sindacali in orario di servizio, il dirigente scolastico, osservate le procedure previste dalla normativa vigente in materia, dà comunicazione, mediante circolare interna, della convocazione dell'assemblea sindacale in orario di servizio, fissando il termine ultimo e le modalità per la dichiarazione di volontà da parte del personale.
2. Di norma le dichiarazioni di volontà relative ad assemblea sindacale in orario di servizio devono essere rese entro il quarto giorno antecedente la stessa.
3. Il personale è tenuto a dichiarare, entro i termini e nei modi fissati, la propria volontà di adesione ovvero di non adesione all'iniziativa oggetto di circolare interna. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, fa fede ai fini del computo del monte ore annuo individuale ed è irrevocabile. Decorsi i termini fissati l'assenza di dichiarazione è da intendersi come implicita espressione di non partecipazione.
4. Il dirigente scolastico, decorsi i termini fissati, valutate le dichiarazioni di partecipazione all'assemblea sindacale in orario di servizio, comunica alle famiglie degli alunni le modalità di funzionamento del servizio o la sospensione dello stesso. Tale comunicazione avviene tramite affissione all'albo e mediante avviso sul diario degli alunni; i docenti dovranno curare l'avvenuta ricezione dell'avviso.
4. Le assemblee sindacali sono convocate:
 - a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, ai sensi della normativa vigente sulle prerogative sindacali;
 - b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità della normativa vigente;
 - c) dalle RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi della normativa vigente sulle prerogative sindacali.

Art. 11 – Procedure in caso di scioperi

1. In occasione di scioperi, il dirigente scolastico, osservate le procedure previste dalla normativa vigente in materia, dà comunicazione, mediante circolare interna, della proclamazione dello sciopero, fissando il termine ultimo e le modalità per la dichiarazione di volontà da parte del personale.
2. Di norma le dichiarazioni di volontà relative a sciopero devono essere rese entro il sesto giorno antecedente lo stesso.



Elio Barbieri
Roberto
Ley di Rina

3. Il personale è tenuto a firmare, entro il termine fissato, la circolare interna.

Entro il medesimo termine il personale può comunicare le proprie intenzioni circa l'adesione o la non adesione.

Decorsi i termini fissati l'assenza di firma sulla circolare interna è da intendersi come implicita espressione di non partecipazione

I docenti che aderiscono allo sciopero e non hanno dato comunicazione preventiva di adesione allo stesso sulla circolare possono volontariamente darne comunicazione telefonica alla segreteria il giorno stesso dello sciopero entro le ore 7.45. Le dichiarazioni di volontà così rese sono irrevocabili.

4. Il dirigente scolastico, decorsi i termini fissati, valutata l'entità delle adesioni allo sciopero, comunica alle famiglie degli alunni le modalità di funzionamento del servizio o la sospensione dello stesso.

Tale comunicazione avviene tramite affissione all'albo e mediante avviso sul diario degli alunni; i docenti dovranno curare l'avvenuta ricezione dell'avviso.

Art. 12 - Contingenti di personale

1. Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili, in occasione di assemblee sindacali in orario di servizio riguardanti il personale A.T.A., qualora non sia disposta la sospensione totale delle attività didattiche, il contingente minimo essenziale di personale A.T.A. viene determinato nella seguente misura:

- n. 1 unità del profilo collaboratore scolastico per ogni edificio (scuola dell'infanzia di Settimo, scuola primaria di Settimo - plesso grigio, scuola primaria di Settimo - plesso rosso, scuola dell'infanzia di Seguro, scuola primaria di Seguro, scuola secondaria), per ogni turno di lavoro;
- n. 1 unità del profilo assistente amministrativo, per ogni turno di lavoro.

2. Il personale di cui al comma 1 è tenuto ad assicurare i servizi essenziali, con particolare riferimento a:

- apertura e chiusura degli edifici,
- vigilanza degli ingressi
- vigilanza sui minori
- raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti nocivi e tossici
- attività riguardanti lo svolgimento di scrutini ed esami o procedure elettorali
- adempimenti necessari ad assicurare il pagamento di stipendi e pensioni

3. Il dirigente scolastico procede alla individuazione nominativa del personale di cui al comma 1, prioritariamente sulla base delle disponibilità del personale medesimo ed in subordine mediante sorteggio, per singolo plesso ed assicurando il criterio della rotazione.

CAPO IV - FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 13 - Finalità del fondo

1. Il fondo dell'istituzione scolastica è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente e ATA per sostenere l'autonomia scolastica con particolare riferimento alla realizzazione del piano dell'offerta formativa ed alle ricadute sull'organizzazione, sulle attività e sul servizio.

Art. 14 - Definizione del fondo

1. La definizione delle risorse disponibili per il fondo dell'istituzione scolastica viene determinata (in misura lorda) secondo parametri definiti in sede di contrattazione nazionale.

2. Nel fondo confluiscono altresì le eventuali economie degli anni precedenti. Tali economie possono essere utilizzate su base pluriennale, fino ad un massimo di anni tre, onde consentire compensi perequati in tale arco temporale.

3. Considerando il numero degli addetti per area professionale (docenti - ATA) come risultante dall'organico di fatto, la disponibilità di fondo indistinta, al netto delle somme espressamente vincolate, viene ripartita in modo proporzionale al numero degli addetti (75% per il personale docente - 25% per il personale ATA).


4. Il calcolo del fondo e la ripartizione fra le aree professionali vengono indicati nelle tabelle allegate.

Art. 15 - Attività gravanti sul fondo dell'istituzione

1. Il fondo sarà utilizzato, compatibilmente con le risorse finanziarie rese disponibili, per la retribuzione delle prestazioni relative agli incarichi ed alle attività del personale, in correlazione con il piano dell'offerta formativa e con le diverse esigenze didattiche ed organizzative del servizio scolastico.

Art. 16 - Attività del personale ATA




1. Con il fondo vengono retribuite le seguenti prestazioni aggiuntive rese dal personale ATA - profilo collaboratore scolastico:



- a. intensificazione delle prestazioni a fronte del maggior carico di lavoro, del cambio di orario e/o della sede di servizio, ovvero prestazioni straordinarie, dietro preventiva autorizzazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
 - b. prestazione intensificata dei collaboratori scolastici in servizio presso la scuola dell'infanzia per le operazioni connesse alla fruizione, da parte degli alunni, della refezione nelle sezioni
 - c. prestazioni di collaboratori scolastici con turno pomeridiano fisso
 - d. partecipazione ad attività di formazione, oltre l'orario di servizio
2. Con il fondo vengono retribuite le seguenti prestazioni aggiuntive rese dal personale ATA - profilo assistente amministrativo:
- a. intensificazione delle prestazioni a fronte del maggior carico di lavoro derivante dal decentramento delle attività amministrative e dal processo di autonomia delle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo all'impiego delle nuove tecnologie, ovvero prestazioni straordinarie, dietro preventiva autorizzazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
 - b. partecipazione ad attività di formazione, oltre l'orario di servizio.
3. Sul fondo gravano, inoltre, i compensi relativi agli incarichi specifici previsti dal presente contratto:
- a. per il personale del profilo assistente amministrativo:
 - amministratore di sistema;
 - b. per il personale del profilo collaboratore scolastico:
 - funzione di supporto all'amministrazione ed alle attività, mantenendo i rapporti fra amministrazione e personale, collaborando con il direttore dei servizi generali e amministrativi;
 - assistenza agli alunni portatori di handicap.
4. Al Direttore dei servizi generali ed amministrativi spetta, a carico del fondo, il compenso relativo alla indennità di direzione, di natura onnicomprensiva, secondo i parametri definiti da specifica sequenza contrattuale nazionale.
5. Sul fondo grava, inoltre, il compenso eventuale per assistente amministrativo che, in base alla normativa vigente, sostituisce il Direttore dei servizi generali ed amministrativi o ne svolge le funzioni.

Art. 17 - Attività del personale docente

1. Con il fondo vengono retribuite le prestazioni aggiuntive rese dal personale docente con funzioni di collaborazione al dirigente scolastico nell'ambito dello staff di supporto previsto dal piano dell'offerta formativa:
- a. collaboratori
 - b. coordinatori di plesso
 - c. coordinatori dei consigli di classe e coordinatori dei dipartimenti (fascia di materia)
2. Con il fondo vengono retribuite le attività funzionali all'insegnamento, consistenti in:
- a. attività di responsabili di progetti approvati dal Collegio dei Docenti ed inseriti nel piano dell'offerta formativa
 - b. attività di referenti delle azioni progettuali all'interno di progetti approvati dal Collegio dei Docenti ed inseriti nel piano dell'offerta formativa
 - c. attività di responsabili di incarichi funzionali al miglioramento dell'attività didattica
 - d. attività di responsabili di laboratori e similari
 - e. partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro e gruppi di progetto,
 - f. partecipazione ad attività di formazione, oltre l'orario di servizio
3. Con il fondo vengono altresì retribuite le attività aggiuntive di insegnamento (comprese quelle di alfabetizzazione per alunni stranieri e per istruzione domiciliare), oltre il proprio orario di servizio, secondo progetti presentati ed approvati dal Collegio dei Docenti, fino ad un massimo di 6 (sei) ore settimanali pro-capite.
4. Con il fondo viene retribuita la flessibilità organizzativa e didattica che consiste in:
- a. prestazione dei docenti della scuola dell'infanzia a seguito della particolare turnazione resa necessaria per garantire una adeguata contemporaneità
 - b. prestazione dei docenti di scuola primaria operanti in più plessi
 - c. prestazione, oltre il proprio orario di servizio, dei docenti impegnati in visite guidate o in altre attività didattiche esterne, purché non oggetto di recupero orario o di altro compenso ai sensi della normativa vigente..
5. Sul fondo gravano, inoltre, i compensi per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa, identificate dal Collegio dei Docenti, nonché per l'attività di tutoraggio dei docenti neoassunti.

Autore  Elda Bolognini
Giuseppe  Giuseppe
Di Rocco  Di Rocco

Art. 18 - Definizione e misure dei compensi

1. Le prestazioni aggiuntive di cui al presente contratto saranno oggetto di compenso orario ovvero di compenso in misura forfetaria. Le misure dei compensi orari lordi da erogare per prestazioni aggiuntive, nonché dei compensi in misura forfetaria, a carico del fondo dell'istituzione, saranno determinate a seguito della esatta definizione del fondo di istituto.
2. Sono oggetto di compenso forfetario le seguenti prestazioni del personale ATA:
 - a. incarichi specifici
 - b. prestazione intensificata dei collaboratori scolastici in servizio presso la scuola dell'infanzia per le operazioni connesse alla fruizione, da parte degli alunni, della refezione nelle sezioni
3. Sono oggetto di compenso forfetario le seguenti prestazioni del personale docente:
 - a. collaboratori del dirigente scolastico
 - b. coordinatori di plesso
 - c. attività di responsabili di progetti approvati dal Collegio dei Docenti ed inseriti nel piano dell'offerta formativa
 - d. attività di referenti delle azioni progettuali all'interno di progetti approvati dal Collegio dei Docenti ed inseriti nel piano dell'offerta formativa
 - e. attività di responsabili di incarichi funzionali al miglioramento dell'attività didattica
 - f. attività di responsabili di laboratori e similari
 - g. prestazione dei docenti della scuola dell'infanzia a seguito della particolare turnazione resa necessaria per garantire una adeguata contemporaneità
 - h. funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa
 - i. attività di tutoraggio dei docenti neoassunti
4. Il compenso forfetario viene definito in rapporto al carico di lavoro assegnato, all'interno della disponibilità determinata per le diverse attività, nonché degli esiti della stessa prestazione.
5. Le restanti prestazioni individuate nei precedenti articoli sono oggetto di compenso orario, con riferimento alle diverse misure di compenso orario stabilite dal CCNL, in ragione dell'effettività della prestazione resa, all'interno della disponibilità determinata per le diverse attività, nonché degli esiti della stessa prestazione.
6. Il compenso individuale relativo all'intensificazione delle prestazioni a fronte del maggior carico di lavoro del personale ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) verrà stabilito con criterio di proporzionalità rispetto ai carichi effettivi di lavoro ed alle effettive presenze.
7. Il personale documenterà, secondo modalità indicate dal dirigente scolastico, le attività e le funzioni svolte.
8. La definizione delle disponibilità finanziarie e la determinazione quantitativa delle misure dei compensi, in forma forfetaria ed in forma oraria, è definita nella allegata tabella. Per quanto riguarda le attività soggette a compenso orario viene definito un compenso unitario medio ai soli fini del calcolo della disponibilità complessiva. La liquidazione degli effettivi compensi individuali avverrà secondo quanto precedentemente indicato, all'interno delle specifiche disponibilità.
9. La liquidazione dei compensi avverrà solo dopo il ricevimento formale di assegnazione del fondo e dopo l'espressione di parere non ostativo da parte dei revisori dei conti.
10. Eventuali economie rilevate a consuntivo saranno prioritariamente utilizzate a copertura di eventuali maggiori oneri per compensi rilevati su altre voci del medesimo profilo professionale di destinazione, ovvero possono essere ripartite proporzionalmente nel medesimo profilo professionale di destinazione.


Art. 19 - Verifica

1. Su richiesta di una parte, si procede alla verifica della applicabilità di quanto previsto nei precedenti articoli, al fine di apportare le eventuali modifiche rese necessarie o ritenute opportune dalle parti.

CAPO V - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Art. 20 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Con riferimento alle attribuzioni specificate dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 626, si concordano le seguenti indicazioni per l'espletamento dell'incarico di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):
 - a. il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; il RLS segnala preventivamente le visite al dirigente scolastico; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con membro di tale servizio;
 - b. per l'espletamento dei suoi compiti il RLS può utilizzare permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue; tali permessi devono essere preventivamente richiesti per consentire al dirigente scolastico di organizzare il regolare svolgimento del servizio; i permessi sono considerati tempo di lavoro;



- c. il RLS ha diritto alla formazione specifica prevista dall'art. 19 del D.Lgs 646;
- d. il dirigente scolastico consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la legislazione vigente prevede tale intervento consultivo. In particolare il RLS è consultato sul piano di valutazione dei rischi, sulle misure di prevenzione, sul piano di formazione ed informazione;
- e. il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi ed alle misure di prevenzione, all'organizzazione del lavoro ed agli ambienti di lavoro, all'idoneità degli edifici, agli infortuni ed alle malattie professionali. Il dirigente scolastico, su istanza del RLS, è tenuto a fornire, entro dieci giorni lavorativi, tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il RLS è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
- f. il RLS è membro consultivo permanente del servizio di prevenzione e protezione;
- g. il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività; nei suoi confronti si applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali.

Allegati:

allegato 1 – Calcolo del fondo dell'istituzione scolastica

allegato 2 – Tabella dei compensi gravanti sul fondo dell'istituzione

Federica Barboglio
Autore
Leg. Di. P. S.
Gianni P. S.

Allegato 1 - CALCOLO DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (lordo dipendente)

	fondo set/dic 2015	stima gen/ago 2016	stima totale
FIS	22.873,42	45.746,83	68.620,25
funzioni strumentali	2.302,76	4.605,53	6.908,29
incarichi specifici	1.289,75	2.579,50	3.869,25
totale	26.465,93	52.931,86	79.397,79
economie anni prec. FIS	-	-	-
economie anni prec. Ind. Sost. DSGA			280,76
economie anni prec. Funzioni strumentali	-	-	-
totale Fondo	26.465,93	52.931,86	79.678,55
ore eccedenti	1.684,32	3.368,66	5.052,98
economie anni prec. ore eccedenti			63,86
totale generale	28.150,25	56.300,52	84.795,39

Considerando le voci vincolate e l'indennità di direzione DSGA si ha un fondo ripartibile pari a:


totale fondo	79.678,55	
indennità DSGA (€ 7.230,00 -3/12 DI ASSENZA)	5.422,50	
indennità di direzione al sostituto del dsga (sviluppo ipotetico su 105 gg)	2.360,63	
funzioni strumentali	6.908,29	
incarichi specifici	3.869,25	
fondo ripartibile	61.117,88	nota 1

Il fondo viene così ripartito:

	DOCENTI	ATA	totale
funzioni strumentali	6.908,29		6.908,29
incarichi specifici		3.869,25	3.869,25
FIS	45.838,41	15.279,47	61.117,88
totale	52.746,70	19.148,72	71.895,42

nota 1

nota 1 – il fondo ripartibile FIS viene suddiviso nella seguente proporzione: 75% docenti – 25% ATA



Allegato 2 - TABELLA DEI COMPENSI GRAVANTI SUL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

2.1 - PERSONALE A.T.A.

	attività	n.addetti	ore addetto	tot. Ore	compenso orario	forfait unitario	totale
1.0	Prestazione aggiuntive						
1.1	intensificazione delle prestazioni - collaboratori scol. (escluso pers. Inidoneo)	24		805	12,50		10.062,50
1.2	prestazione intensificata sc. infanzia - collaboratori scol.	6				70,00	420,00
1.3	prestazione intensificata sc. primaria - collaboratori scol. Con turno fisso pomeridiano	2				70,00	140,00
1.4	intensificazione delle prestazioni - assistenti amm.	9,5		320	14,50		4.640,00
totale							15.262,50
disponibilità							15.279,47
differenza							16,97
3.0	Incarichi specifici						
3.1	incarichi specifici(assistenza handicap)collaboratori scol	3				360,00	1.080,00
3.2	incarichi specifici (supporto alle attività) collaboratori scolastici	8				245,00	1.960,00
3.3	incarichi specifici - assistenti amministrativi	1				770,00	770,00
totale							3.810,00
disponibilità							3.869,25
differenza							59,25
TOTALE							19.072,50
disponibilità							19.148,72
differenza							76,22

Nota 1

il compenso individuale sarà commisurato al carico di lavoro - il totale indica il budget complessivo della voce

Autore

Prof. Di Pina

Giovanni Bani

Edoardo Barboglio

2.2 - PERSONALE DOCENTE

	attività	n.addetti	ore addetto	tot. Ore	compenso orario	forfait unitario	totale		
1.0	Particolare impegno professionale connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica								
1.1	flessibilità scuola infanzia	26				70,00	1.820,00		
1.2	flessibilità viaggi/visite guidate			320	17,50		5.600,00	nota 3	
2.0	Attività aggiuntive di insegnamento								
2.1	attività aggiuntive di insegnamento (progetti secondaria)			350	35,00		12.250,00	nota 2	
2.2	istruzione domiciliare			26	35,00		910,00		
3.0	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento								
3.1	responsabili di progetto	22				130,00	2.860,00	nota 2	
3.2	referenti azioni progettuali	17				100,00	1.700,00		
3.3	responsabili incarichi funzionali	40				90,00	3.600,00	nota 2	
3.4	responsabili laboratori e similari	15				50,00	750,00	nota 2	
3.5	commissioni, gruppi di lavoro, ...			135	17,50		2.362,50		
4.0	Compensi ai collaboratori del dirigente scolastico								
4.1	collaboratore vicario	1				1.000,00	1.000,00		
4.2	collaboratore con delega	1				975,00	975,00		
5.0	Compensi per altre attività								
5.1	coordinatori di plesso	7					5.880,00	nota 1	
5.2	coordinatori di classe	24	8	192	17,50	140,00	3.360,00		
5.3	coordinatori materia	10	8	80	17,50	140,00	1.400,00		
5.4	tutoraggio neoassunti	15				90,00	1.350,00		
							totale	45.817,50	
							disponibilità	45.838,41	
							differenza	20,91	
6.0	Funzioni strumentali al POF								
6.1	funzioni strumentali al POF	7				975,00	6.825,00	nota 2	
							totale	6.825,00	
							disponibilità	6.908,29	
							differenza	83,29	
							TOTALE	52.642,50	
							disponibilità	52.746,70	
							differenza	104,20	

Nota 1

il compenso individuale sarà proporzionale al numero delle classi del plesso (euro 70,00/classe)- il totale indica il budget complessivo della voce

Nota 2

il compenso individuale sarà commisurato al carico di lavoro - il totale indica il budget complessivo della voce

Nota 3

il compenso, al netto dell'eventuale recupero di ore di permessi brevi, è così definito:

viaggi d'istruzione: euro 35,00 per ogni giorno

visite guidate di una giornata: euro 17,50

Cuboni
Roberto Barbieri
giovanni Vespa